Assessorato montagna, parchi e forestazione, programmazione territoriale, pari opportunità

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

INTESA

TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

IL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO PER L'EMILIA-ROMAGNA PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione della L. R. 21 dicembre 2017, n.24
(Deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 25/5/2020)

Visti:

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze, il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- l’Accordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali, le Regioni e le Province autonome del 19 aprile 2001;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice);
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Vista la disciplina disposta in materia di tutela del paesaggio dalla Regione con le leggi regionali e i provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio regionale n.1338 del 28 gennaio 1993, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), così come modificato e integrato;
- i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) di attuazione e integrazione del PTPR;
- l’Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna, sottoscritto il 9 ottobre 2003 (ai sensi Art. 46 della previgente L. R. 25 novembre 2002, n.31);
- L. R. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
- la L. R. 21 dicembre 2017, n.24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, che ha abrogato e sostituito la previgente L.R. n. 20 del 2000;

Viste inoltre:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1284 del 23 luglio 2014 di approvazione della prima Intesa Istituzionale, con il relativo Disciplinare Tecnico, tra la Regione e il Segretariato

regionale del Ministero per l'Emilia-Romagna per l'adeguamento del PTPR al Codice, siglata il 20 ottobre 2014;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1777 del 12 novembre 2015 di approvazione della seconda Intesa Istituzionale, con il relativo Disciplinare tecnico, tra la Regione e il Segretariato regionale del Ministero per l'Emilia-Romagna per l'adeguamento del PTPR al Codice, siglati in data 4 dicembre 2015;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2012 del 28 novembre 2016 con la quale è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico (da qui in avanti CTS), composto in maniera paritetica da rappresentanti della Regione e del Ministero, che si è insediato il 19 dicembre 2016;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 18 novembre 2019 di approvazione della proroga dell'Intesa Istituzionale e del relativo Disciplinare Tecnico per un periodo di 6 mesi e comunque fino al 4 giugno 2020;

Dato atto di quanto specificato all'interno della deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 25/5/2020, di approvazione della Intesa Istituzionale, in merito alle normative e agli atti amministrativi sopra elencati;

Considerato che l'adeguamento del PTPR al Codice si riferisce esclusivamente ai Beni paesaggistici, e pertanto Regione e Ministero hanno condiviso di realizzare la presente Intesa Istituzionale quale unico atto, comprensivo dei contenuti tecnici, delle modalità operative e del cronoprogramma delle attività e degli impegni cui Regione e Ministero si sottopongono per lo svolgimento dell'attività congiunta ancora da svolgere ai fini dell'adeguamento del PTPR al Codice;

Dando atto, pertanto, delle attività già oggetto di ricognizione e condivisione tra Regione e Ministero con l'attività del CTS svolta dal dicembre 2016 ad oggi, ai fini dell'adeguamento del Piano Paesaggistico, che potranno anche essere oggetto di approvazione anticipata rispetto al PTPR nelle forme previste dalla L.R. n. 24 del 2017:

1. Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice:

- il CTS nel corso dell'attività svolta dal dicembre 2016 ad oggi ha completato la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico paesaggistico disciplinate dall'art. 136 del Codice (ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), del Codice);
- tale ricognizione e perfetta definizione dei perimetri è stata attuata sulla base della metodologia condivisa da Regione e Ministero all'interno del CTS, allegata alla presente Intesa, con l'obiettivo di eliminare le possibili fonti di incertezza delle loro perimetrazioni dovute principalmente a riferimenti tra testo e cartografia non più aggiornati o talora insufficienti, quando non addirittura contraddittori, e quindi di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;
- sono stati quindi perfezionati i perimetri di n. 197 Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, sul totale di n. 206 presenti sul territorio;
- per i restanti n. 9 Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di rinviarli all'esame della Commissione regionale per il paesaggio a causa delle oggettive difficoltà di ricognizione riscontrate, così che l'organo regionale possa definire la perimetrazione e le eventuali necessarie modifiche cartografiche;

- coerentemente con i principi di trasparenza e leale collaborazione interistituzionale, la Regione e il Ministero hanno ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione sui propri siti degli esiti della ricognizione finora effettuata di tali immobili e aree di notevole interesse pubblico paesaggistico, che è consultabile sui siti della Regione (v. http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/adeguamento-ptpr/adeguamento-del-ptpr-al-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-dlgs-42-2004, sul catalogo dell'informazione "minERrva" https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/), oltre che sul WebGIS del Segretariato regionale del MiBACT (v. www.patrimonioculturale.it);
- contemporaneamente, la Regione ha inviato la nota PG/2020/0299302 del 20/04/2020 ai Comuni e Unioni di Comuni, nonché alla Città metropolitana e alle Province, per comunicare l'avvenuta ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, come sopra specificato, ai fini sia delle necessarie anticipazioni ai fini della redazione dei PUG, sia della possibilità di segnalare eventuali incongruenze nelle ricognizioni effettuate;
- come è stato segnalato con tali comunicazioni, gli esiti delle ricognizioni pubblicati sui siti degli Enti hanno esclusivamente il motivo di dare informazione e diffusione dei progressi finora raggiunti dal CTS nell'individuare con la massima precisione possibile l'esatta perimetrazione dei Beni paesaggistici, in quanto il valore giuridico della perimetrazione condivisa potrà essere attribuito a seguito dell'approvazione del PTPR relativamente a tali Beni paesaggistici, eventualmente anche per stralci qualora si pervenga a condivisione tra Regione e Ministero;
- i dati resi così pubblici saranno oggetto di progressive integrazioni con l'avanzare del processo di validazione in atto nel CTS, anche a seguito dell'attività di esame della Commissione regionale per il paesaggio;

2. Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del Codice:

- il CTS dal dicembre 2016 ad oggi ha inoltre affrontato la ricognizione di alcune delle aree di notevole interesse pubblico paesaggistico ad oggi disciplinate dall'art. 142, comma 1, del Codice (ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), del Codice);
- tale ricognizione, in questo momento in corso di valutazione per il suo perfezionamento, è stata realizzata dal CTS sulla base di criteri condivisi per ciascuna specifica tipologia di Bene paesaggistico, con l'obiettivo di fornire rappresentazioni e riferimenti cartografici certi e aggiornabili nel tempo, e quindi di pervenire anche per essi alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;
- in tal modo, il CTS è pervenuto alla condivisione della delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione in relazione alle seguenti categorie di aree di cui all'art. 142, comma 1, del Codice:

    - *a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare:* per la ricognizione e loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione viene presa a riferimento la linea di costa marina, definita nella relativa classe del Data Base Topografico Regionale che individua tra i diversi elementi anche la linea di battigia aggiornata in base alle mappe di pericolosità e del rischio dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, elaborati ai sensi del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, interessanti il territorio regionale;
    - *b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:* al fine della ricognizione di tali elementi territoriali è stato assunto lo strato cartografico della classe 'SDA Specchi

d'acqua' del Data Base Topografico Regionale versione del 2016 (v. http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/metadati/risorse/DBTR_SDA_spec.pdf), basando l'individuazione degli elementi 'laghi e invasi' sulla sussistenza di almeno le due seguenti condizioni:
  - riconoscibilità tramite un toponimo presente nel DBTR;
  - misura del perimetro dell'invaso superiore a 500 metri;
- *f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:* al fine della ricognizione di tali Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di assumere le perimetrazioni relative a tali aree protette come approvate dai rispettivi atti istituivi o piani territoriali in vigore, consultabili nel catalogo regionale dell'informazione "minERrva" (https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/);
- *g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227:* il tema è stato oggetto della seduta n. 5 del CTS svoltasi in data 5 maggio 2017, alla quale sono stati invitati i rappresentanti del Servizio regionale Aree protette, foreste e sviluppo della montagna e il Commissario Capo del Corpo forestale dello Stato, Giuliano Savelli. In quella sede è stato illustrato il metodo su cui è stata basata la realizzazione della Carta forestale regionale 2014, sulla base delle indicazioni del previgente D.Lgs. n. 227 del 2001 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 34 del 2018[1]). Si tratta di una revisione regionale delle precedenti carte forestali realizzate dalle singole Amministrazioni Provinciali che si basa sulla fotointerpretazione del volo Agea 2011, recependo inoltre, ove disponibili, anche fonti informative più recenti oltre agli esiti di sopralluoghi specifici dove necessari. Ad oggi, la Carta forestale così realizzata costituisce il migliore riferimento cartografico disponibile per l'individuazione del patrimonio forestale regionale dal punto di vista normativo, considerando anche che risulta molto più precisa e dettagliata rispetto all'Inventario Nazionale Forestale (I.F.N.I.) sviluppato nel 1985 e aggiornato nel 2005, il quale comunque risponde a metodologie e principi differenti da quelli regionali. A seguito di questo approfondimento, il CTS ha condiviso che, ai fini dell'applicazione del Codice, il riferimento principale su cui attestarsi per l'individuazione delle aree di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), è costituito dalla Carta forestale regionale 2014, fermo restando che qualora si verifichino difformità tra quanto riportato in cartografia e l'effettivo stato dei luoghi, sarà quest'ultimo a essere preso in considerazione al fine di valutare l'applicazione della procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice. Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai tecnici esperti forestali, il CTS ha preso atto e ha condiviso che l'aggiornamento della Carta forestale regionale dovrà avvenire, di norma, ogni otto anni, in quanto questo è l'arco temporale minimo necessario affinché su un terreno incolto si formi una copertura boschiva con le caratteristiche fissate dal vigente D. Lgs. n. 34 del 2018;
- *i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.p.r. 13 marzo 1976, n. 448:* il CTS ha concluso la ricognizione realizzando un file vettoriale il quale, per quelle parti del territorio oggi non più rinvenibili, segue il perimetro disegnato dai decreti che hanno istituito tali aree, mentre per le parti del territorio coerenti con la coeva perimetrazione allegata ai decreti stessi, segue elementi cartografici certi sul territorio;
- *l) i vulcani:* in merito a questa voce, il CTS ha verificato e preso atto che sul territorio regionale non esistono Beni paesaggistici di cui a questa lettera dell'art. 142, comma 1, del Codice, che pertanto non saranno oggetto di ricognizione;

[1] Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, 'Testo unico in materia di foreste e filiere forestali', entrato in vigore il 5/5/2018.

Dato atto che per pervenire alla definizione dell'adeguamento del PTPR al Codice sia necessario svolgere le attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei restanti Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), d), e), h), m), nonché avviare la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dei Beni paesaggistici di cui agli art. 136 e 142;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto detto, di approvare la nuova Intesa Istituzionale per l'adeguamento del PTPR vigente ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) e in attuazione della L.R. 21 dicembre 2017, n.24;

Dato atto che la presente Intesa è in sostanziale continuità di contenuti e di previsioni rispetto alle Intese Istituzionali già sottoscritte il 20 ottobre 2014 e il 4 dicembre 2015, che vengono così sostituite e abrogate;

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato, ritenuto,

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente Intesa Istituzionale, approvata con la Delibera di Giunta regionale n. 541 del 25/5/2020.

2. La presente Intesa Istituzionale sostituisce e abroga ogni altra stipula precedentemente avvenuta tra la Regione Emilia-Romagna (da qui in avanti Regione) e il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo per l'Emilia-Romagna (da qui in avanti Segretariato regionale) per l'adeguamento del PTPR, pur in sostanziale continuità di obiettivi, contenuti e previsioni.

Articolo 2

(Finalità e obiettivi)

1. Obiettivo della presente Intesa tra la Regione e il Segretariato Regionale è la continuazione dell'attività condivisa finalizzata all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) vigente, limitatamente ai Beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) (di seguito Beni Paesaggistici), ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di seguito Codice) e in attuazione della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, nelle forme previste dal medesimo art. 143 del Codice e dall'art. 64 della L. R. n. 24 del 2017.

2. La Regione e il Segretariato Regionale operano con la concorde volontà di definire un quadro normativo e strumentale univoco e condiviso, per l'efficace tutela dei caratteri, delle specificità e dei valori identitari connotanti il territorio regionale, con l'impegno di perseguire gli obiettivi della Convenzione Europea del paesaggio.

3. L'attività di adeguamento, che trova fondamento nella leale collaborazione istituzionale, è realizzata tramite un'azione concorde e coordinata tra le Regione e Segretariato regionale, così da agevolare il confronto, lo scambio di informazioni e ogni altra forma di collaborazione volta al perseguimento dell'obiettivo comune, nel rispetto delle rispettive competenze e prerogative costituzionali, dell'art. 132 del Codice e della normativa regionale.

Articolo 3

(Modalità di realizzazione dell'adeguamento del PTPR al Codice)

1. La Regione e il Segretariato Regionale, nell'impegnarsi a procedere alla realizzazione congiunta dell'adeguamento del PTPR al Codice esclusivamente in relazione ai Beni paesaggistici, danno atto che questa Intesa Istituzionale viene sottoscritta per la Regione dal Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente e per il Segretariato regionale dal Direttore del Segretariato Regionale.

2. L'Intesa Istituzionale fissa gli obiettivi condivisi dalle Parti e definisce i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività e degli impegni cui si sottopongono per la loro realizzazione.

3. Anche al fine di supportare la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG) da parte di Comuni e Unioni di Comuni in attuazione della L.R. n.24 del 2017, Regione e Segretariato regionale condividono che, nelle more della conclusione dell'adeguamento del PTPR, è possibile procedere all'approvazione di elaborati specifici consistenti nella ricognizione di Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice che siano già stati oggetto di definitiva condivisione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 della presente Intesa.

4. La Regione e il Segretariato regionale, al fine di condividere e dare risoluzione a particolari tematiche connesse alla gestione della tutela paesaggistica, possono inoltre dare vita a specifici protocolli o accordi formali, in forma di collaborazione istituzionale.

Articolo 4

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Con deliberazione di Giunta regionale viene istituito il Comitato Tecnico Scientifico per determinare i contenuti e coordinare l'attività di adeguamento del PTPR, nonché per monitorare la sua attuazione e il rispetto delle fasi e dei tempi che verranno definiti dalla presente Intesa.

2. Il Comitato è così composto:

per la Regione Emilia-Romagna:

- il Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente, o suo delegato;
- il Responsabile Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;
- il Responsabile Servizio Qualità Urbana e politiche abitative, o suo delegato;
- n. 2 Funzionari del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

- il Direttore del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per l'Emilia-Romagna, o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna, e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, o suo delegato;
- il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, o suo delegato;
- Il Responsabile del Servizio V-Tutela del paesaggio della Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo o suo delegato;

Alle sedute possono essere invitati a partecipare, per dare supporto tecnico nelle materie di competenza:

- rappresentanti designati dalla Città metropolitana e dalle Amministrazioni Provinciali, in quanto esperti di pianificazione territoriale, a motivo dell'attività svolta di redazione, attuazione e gestione dei PTCP;
- funzionari in ruolo presso il Ministero, indicati dal Ministero, dal Segretariato Regionale o dalle singole Soprintendenze, di volta in volta convocati sulla base della esperienza e conoscenza acquisita in relazione ai temi affrontati nelle sedute;
- funzionari appartenenti ai Servizi regionali, individuati dalla Regione, di volta in volta convocati sulla base della esperienza e conoscenza acquisita in relazione ai temi affrontati nelle sedute;
- un rappresentante dei Comuni, designato dall'Anci Emilia-Romagna.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico rappresenta in maniera unitaria gli interessi delle Parti, garantendo la messa a disposizione delle risorse tecniche e organizzative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto all'Intesa.

4. Con l'obiettivo di rendere più funzionale lo svolgimento delle attività, le Parti possono determinare modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico anche istituendo gruppi di lavoro misti su tematiche specifiche che necessitano di particolare approfondimento.

5. Il trattamento economico di missione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è a carico degli enti designatori.

6. Nelle more della nomina del Comitato Tecnico Scientifico di cui al presente articolo, sarà pienamente vigente il Comitato Tecnico Scientifico nominato con la DGR 2012 del 2016, in attuazione della Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015.

Articolo 5

(Collaborazione istituzionale nel CTS per

l'elaborazione congiunta dell'adeguamento del PTPR)

1. La Regione e il Segretariato Regionale convengono che la modalità di svolgimento congiunto delle attività volte alla elaborazione e alla redazione dell'adeguamento del PTPR consiste nel coinvolgimento diretto e continuo delle strutture e competenze tecniche e giuridiche delle Amministrazioni coinvolte.

2. La collaborazione, realizzata sulla base della pari dignità istituzionale pur nel riconoscimento delle rispettive competenze, viene svolta nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 dell'Intesa, con le modalità individuate congiuntamente.

3. Le parti firmatarie convengono di affidare alla Regione il coordinamento organizzativo e operativo del Comitato Tecnico Scientifico, che ne curerà la segreteria, anche con la redazione dei relativi verbali.

Articolo 6

(Attività svolte e Documentazione di riferimento per

lo svolgimento dell'adeguamento del PTPR)

1. La Regione e il Segretariato Regionale, in riferimento alle attività di adeguamento del PTPR già realizzate nel CTS dal 19 dicembre 2016 ad oggi, con la presente Intesa istituzionale danno atto e condividono che:

   - è stata conclusa e condivisa la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione (art. 143, comma 1, lett. b), prima parte);
   - è stata conclusa, la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree di cui all'art. 142, comma 1, lettere a), b), f), g), i) e l), del Codice, con le modalità e indicazioni meglio specificate in premessa (art. 143, comma 1, lett. c), prima parte);
   - è stata avviata l'individuazione dei criteri per la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142, comma 1, del Codice; in particolare, è stato condiviso che le prescrizioni d'uso, finalizzate ad assicurare i caratteri distintivi e la valorizzazione del singolo Bene paesaggistico, assumano come riferimento e presupposto normativo le disposizioni del PTPR vigenti nel territorio in esame, ferme restando le necessarie integrazioni e modifiche, e, per i Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, diano attuazione alle motivazioni di tutela paesaggistica del singolo Bene fissate dall'atto di dichiarazione di notevole

interesse pubblico; le prescrizioni d'uso possono essere determinate sulla base di aggregazioni omogenee, di natura geografica o tipologica dei beni di cui all'art. 136 del Codice;

2. Nel rispetto, quindi, della piena collaborazione tra le Istituzioni, Regione e il Segretariato si impegnano ad avvalersi delle elaborazioni qui di seguito elencate in relazione all'attività di ricognizione dei Beni paesaggistici:

   - ricognizione già effettuata dei Beni paesaggistici relativi agli immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del D.Lsg.42/2004 (consultabile sui siti della Regione (v. http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/adeguamento-ptpr/adeguamento-del-ptpr-al-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-dlgs-42-2004 e catalogo dell'informazione "minERrva" https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/) e sul WebGIS del Segretariato regionale del MiBACT (v. www.patrimonioculturale.it);

   - ricognizione già effettuata dei Beni paesaggistici relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 142, comma 1, lett. a), b), f), g), i) e l), del Codice, con le modalità e indicazioni meglio specificate in premessa (art. 143, comma 1, lett. c), prima parte);

   - individuazione cartografica aggiornata del reticolo idrografico del territorio regionale e delle fasce dei 150 mt dalle relative sponde fluviali, realizzata dalla Regione Emilia-Romagna sulla base di criteri condivisi in CTS, per la ricognizione delle are di cui all'art. 142 del Codice, comma 1, lettera *c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n, 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*.

     Per la verifica e l'individuazione cartografica degli alvei sono state consultate le fonti cartografiche e le foto aeree e satellitari storiche disponibili, fino a quelle più aggiornate. È stato così possibile individuare e disegnare le fasce di tutela dei 150 metri dei corsi d'acqua elencati dal Regio Decreto del 1933, oltre a quelle relative a fiumi e torrenti regionali, i quali sono stati individuati sulla base dei criteri derivanti dalle norme previste a livello nazionale, in ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e così applicati dal Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici. Infatti, con la DGR n.350 del 2010 e successivamente con la DGR n. 2067 del 2015 la RER ha dato attuazione alla citata Direttiva 2000/60/CE per l'aggiornamento e il riesame dei Piani di Gestione Distrettuali assumendo, per l'individuazione di fiumi e torrenti, i criteri indicati dalla direttiva comunitaria che per la classificazione di questi elementi prendono in considerazione:

     1 la dimensione del corso d'acqua, direttamente correlato al bacino idrogeologico;
     2 la lunghezza del corso d'acqua;
     3 la portata del corso.

     Il CTS, mediante un gruppo tecnico ristretto che ha visto la partecipazione anche di tecnici regionali esterni al CTS e competenti in materia, ha definito e condiviso inoltre la metodologia per individuare, ai fini dell'adeguamento del PTPR, alcuni elementi essenziali alla corretta rappresentazione cartografica dei 150 metri di tutela.

     Per individuare la sponda fluviale il CTS ha condiviso i seguenti tre criteri:

     - la piena quinquennale;
     - la superficie bagnata;

- la superficie "nuda" senza ricrescita della vegetazione.

Nel condividere il criterio utile a definire la tutela dei 150 metri sono state richiamate le linee guida "*Pianificazione paesaggistica–Analisi delle problematiche ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'articolo 43, da utilizzarsi anche a supporto della elaborazione di modelli digitali per la realizzazione di mappe tematiche nell'ambito di sistemi informativi territoriali*" elaborate e distribuite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Il paragrafo 3.4 "*Fiumi, torrenti e corsi d'acqua*" descrive la metodologia adatta ad acquisire gli elementi necessari all'individuazione della tutela "*estesa ad entrambe le fasce laterali dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, per la lunghezza di 150 m, calcolata con riferimento alla definizione effettiva del corso d'acqua:*

- a partire dal ciglio di sponda, in presenza di alveo dotato di sponda naturale;
- a partire dal piede esterno dell'argine più esterno…per i corsi *d'acqua arginati*;"

L'operazione di buffering eseguita a partire dagli elementi sopra citati (alveo fluviale e argine) ha comportato la generazione di un poligono "*ibrido*" il cui perimetro segue il limite esterno della classe argine del DBTR quando presente e che si raccorda alle sponde dell'alveo fluviale definite dalla classe Alveo sempre del DBTR. In merito alla modalità di raccordo tra i due elementi, sponda e argine quando questo si interrompe, il CTS ha deciso per una linea perpendicolare all'alveo stesso.

Sui corsi d'acqua oggetto di vincolo è stato quindi creato un poligono secondo il criterio sopra descritto, e su di esso è stata effettuata l'operazione di buffering dei 150 metri così come definito al punto 3.4. 4 "*Fase di acquisizione*" delle linee guida ministeriali: "*si dovranno delimitare le fasce di rispetto laterali, per ciascun lato, mediante una operazione di buffering alla distanza costante di 150 metri*".

Laddove la linea dell'argine esterno si interrompe, il CTS ha ritenuto accettabile la creazione della superfice curva di chiusura a raggio 150m che si genera dall'operazione di buffering.

Il CTS ha ritenuto consona tale decisione in analogia con quanto descritto dalle linee guida nell'indicare come disegnare la tutela nei punti terminali: "*Le aree vincolate avranno in corrispondenza dei punti terminali dei corpi idrici un andamento curvilineo generato dalla costruzione di un arco di cerchio avente centro nel punto di inizio/fine della linea di mezzeria del corpo idrico*".

- studio denominato "Ricognizione delle aree archeologiche di interesse paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice" e realizzato in collaborazione con l'allora Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna pubblicato nel 2013 e approvato con la DGR n. 1284 del 2014 (v. https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/studi-analisi-e-approfondimenti-tematici/ricognizione_aree_arc_int_pae) nonchè la Banca dati regionale georeferenziata dei Beni archeologici oggetto dello studio citato, condivisa e aggiornata, a seguito della stipula dell'Intesa approvata con la DGR n. 1022 del 2016 e siglata il 29 giugno 2016 tra la Regione Emilia-Romagna, il Segretariato regionale del MiBACT e la Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4, comma 2, dell'Intesa Interistituzionale siglata in data 4 dicembre 2015;

- cartografie di base, tematiche e storiche, e fotografie aeree attuali e storiche, anche su supporto georeferenziato, nel possesso delle Parti, anche ai fini dell'individuazione delle peculiarità e dei cambiamenti del paesaggio;

- ogni ulteriore documentazione di studio e approfondimento utile alla definizione dell'adeguamento del PTPR, nei limiti dell'ambito dell'attività congiunta.

Articolo 7

(Contenuti dell'adeguamento del PTPR e impegno delle Parti)

1. La Regione e il Segretariato Regionale si impegnano a:

- avviare e portare a termine la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle restanti categorie di aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 142, comma 1, lett. c), d), e), h), m), del Codice, sulla base delle seguenti specifiche condivise:
  - *c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n, 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*: per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione si assume l'individuazione cartografica del reticolo idrografico regionale già richiamata nel precedente art.6, portandone a conclusione la condivisione in CTS della corretta identificazione dei corsi d'acqua e delle relative fasce di tutela, nonché dei tratti esclusi dalla tutela;
  - *d) le montagne della catena appenninica per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare:* per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione si prende come criterio identificativo l'isoipsa dei 1200 mt. del DBTR, avvalendosi delle competenze e conoscenze tecniche del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione, anche al fine di valutare la cadenza temporale su cui basare la verifica periodica degli eventuali mutamenti della linea dovuti in particolare agli eventi franosi;
  - *e) ghiacciai e i circhi glaciali*: per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione ci si avvale delle competenze del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione per verificare nelle carte geomorfologiche gli elementi utili all'individuazione dei circhi glaciali e dei loro aspetti morfologici da salvaguardare;
  - *h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici:* per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione si prende a riferimento lo studio di approfondimento sulle aree gravate da usi civici effettuato nel 2014 e agli atti del Servizio regionale Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, nonché le ricognizioni delle stesse aree eventualmente già effettuate ad altri fini dai Servizi regionali;
  - *m) le zone di interesse archeologico:* per la ricognizione, loro delimitazione e rappresentazione in scala alla identificazione, si prende come base di riferimento la documentazione già indicata al precedente art. 6, con l'obiettivo di riconoscere come zone di interesse archeologico quei Beni, insieme a un loro adeguato intorno, che conservino il legame con il contesto paesaggistico di giacenza, fermo restando che la relativa ricognizione possa essere integrata con ulteriori aree;
- individuare le specifiche prescrizioni d'uso per i Beni paesaggistici di cui all'art.136 del Codice e all'art. 142, comma 1, del Codice, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, finalizzate ad assicurare i caratteri distintivi e la valorizzazione del singolo Bene paesaggistico, assumendo come riferimento e presupposto normativo le disposizioni del PTPR vigente nel territorio in esame, ferme restando le necessarie integrazioni e modifiche, e, per i Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice, dando attuazione alle motivazioni di tutela paesaggistica del singolo Bene fissate dall'atto di dichiarazione di notevole interesse

pubblico; le prescrizioni d'uso possono essere determinate sulla base di aggregazioni omogenee, di natura geografica o tipologica dei beni di cui all'art. 136 del Codice;

- valutare la compatibilità dei criteri finalizzati alla individuazione delle aree escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Codice e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141, e 157 del Codice stesso;
- valutare, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice, l'eventuale individuazione di ulteriori immobili o aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, del Codice.

Articolo 8

(Integrazione dei Beni paesaggistici nel PTPR)

1 Ai sensi del Codice e della L.R. n. 24 del 2017, la disciplina del PTPR, così come attuato e specificato dalla pianificazione territoriale e urbanistica, viene integrata dalle specifiche prescrizioni di tutela e dalle delimitazioni e rappresentazione in scala idonea alla identificazione relative degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, così come definite e condivise dal CTS, e quindi approvate dalla Regione in attuazione della procedura di approvazione del PTPR ovvero di piani stralcio dello stesso, in attuazione dell'art. 65 della stessa L.R. n. 24 del 2017.

Articolo 9

(Tempi di attuazione)

1. La Regione e il Segretariato Regionale si impegnano a completare, entro **due anni** dalla firma della presente Intesa, salvo proroga concordata, le attività previste dalla presente Intesa ai fini dell'adeguamento del PTPR limitatamente alle parti relative ai Beni Paesaggistici, in conformità alla disciplina di settore e con il supporto del CTS, sulla base delle modalità condivise definite e nel rispetto delle tempistiche concordate.

FIRME

Il Direttore Generale alla Cura del Territorio e dell'Ambiente

Il Direttore del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia-Romagna

Firmato digitalmente da

Corrado Azzollini

O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT